

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34774 Anno 2020

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 26/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIA

nei confronti di:


GIANINO FRANCESCO nato a AUGUSTA il 05/04/1968

avverso l'ordinanza del 11/11/2019 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;

letta la memoria difensiva presentata nell'interesse di Gianino
Francesco.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del **14/1/2019** il Tribunale di Catania, in accoglimento della richiesta di riesame presentata dall'indagato Francesco Gianino, annullava il decreto di sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 460.315,56, disposto il **18/12/2018** dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione a due contestazioni del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452 *quaterdecies* cod. pen. (capi 1 et 2 della rubrica provvisoria, concernenti le modalità attraverso le quali le navi delle organizzazioni non governative *Medici Senza Frontiere, Vos Prudence* e *Aquarius*, smaltivano i rifiuti solidi prodotti nel corso delle operazioni di salvataggio e assistenza medica dei migranti condotte nel Mar Mediterraneo nel periodo compreso tra **gennaio 2017 e maggio 2018**, modalità consistenti nella classificazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo come rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi e nel successivo smaltimento dei primi con le modalità previste per questi ultimi).

Il Tribunale, esclusa l'applicabilità alle navi delle ONG della disciplina dettata per le navi appartenenti allo Stato dal d.lgs. 182/2003 (concernente le operazioni S.A.R., Search and Rescue), ribadita la pericolosità per l'ambiente e la salute pubblica dei rifiuti originati dalla attività di soccorso in mare, trattandosi di rifiuti raccolti a bordo delle navi *Vos Prudence* e *Aquarius* in modo difforme da quanto imposto per i rifiuti sanitari infetti (essendovi compresi rifiuti sanitari derivanti dalla assistenza sanitaria prestata ai migranti a bordo delle navi, indumenti a rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi, nonché rifiuti alimentari, potenziali veicoli, per contatto diretto, di microorganismi virus e tossine), nonché la pluralità delle operazioni di conferimento di rifiuti e l'abitudine della condotta, escludeva la configurabilità del reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* cod. pen. per la mancanza dell'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, cioè di una struttura, anche rudimentale, nel cui alveo ricondurre i traffici illeciti.

Avverso quella ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, affidato ad un unico articolato motivo, mediante il quale denunciava la violazione e l'errata applicazione da parte del tribunale dell'art. 452 *quaterdecies* cod. pen.

Il PM ricorrente prospettava anzitutto, l'erroneità sia della esclusione della configurabilità degli indizi del reato di traffico illecito di rifiuti, esclusione che era stata fondata dal tribunale sulla mancanza di mezzi e attività continuative e organizzate strumentali allo smaltimento illecito dei rifiuti, sia della rideterminazione del profitto compiuta dai giudici del riesame, evidenziando che vi erano state più operazioni ripetute nel tempo di smaltimento di rifiuti pericolosi a

rischio infettivo, con la predisposizione di appositi mezzi e attività organizzate, in quanto i rifiuti sanitari a rischio infettivo erano stati sistematicamente qualificati e classificati come rifiuti speciali, conferendoli per lo smaltimento con l'applicazione della tariffa più vantaggiosa prevista per questi ultimi (pari a 8 euro per ciascun sacco di rifiuti solidi indifferenziati, concordata dal Gianino con i rappresentanti delle ONG operanti in vari porti italiani, la cui applicazione derivava proprio dalla fraudolenta e abusiva classificazione dei rifiuti sanitari).

Secondo la tesi del PM ricorrente tale meccanismo fraudolento aveva consentito alla ONG produttrice dei rifiuti risparmi di spesa e all'indagato di acquisire l'esclusiva nella gestione dei rapporti di agenzia con le associazioni MSF, Save the Children e Open Arms. In particolare, Gianino, quale agente marittimo, aveva concordato con rappresentanti delle ONG operanti nei porti italiani di procedere allo smaltimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, prodotti a bordo delle navi di tali ONG, conferendoli unitamente ai rifiuti solidi urbani a una tariffa molto più vantaggiosa, pari a 8 euro per ogni sacco di rifiuti, previa falsa classificazione degli stessi quali generici rifiuti speciali.

La semplicità delle operazioni compiute e la mancanza di prove in ordine alla consapevolezza in capo ai titolari delle ditte di smaltimento del carattere fraudolento del sistema impiegato per qualificare diversamente i rifiuti erano privi di rilevanza nella configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti -secondo la tesi proposta in ricorso- in quanto i numerosi conferimenti di rifiuti avvenuti nel corso di un anno e mezzo avevano avuto come presupposto indefettibile l'organizzazione professionale dell'agente marittimo Gianino, che da un lato concludeva accordi di subagenzia con agenti marittimi operanti in vari porti italiani, al fine di rimanere il referente unico delle ONG ovunque le stesse dovessero approdare, dall'altro concludeva vantaggiosi contratti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle navi, con la consapevolezza che nei sacchi che erano destinati a contenerli sarebbero stati inseriti anche rifiuti sanitari e infettivi. Tale condotta costituiva un allestimento di mezzi in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, con la conseguente erroneità della esclusione da parte del Tribunale del requisito della organizzazione.

Veniva nell'occasione censurato anche il criterio adottato dal tribunale per rideterminare il profitto del reato, in quanto il risparmio di spesa conseguito dalla ONG attraverso l'illecito smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi non consisteva solamente nel minor costo sostenuto per lo smaltimento di questi ultimi, ma, poiché a seguito della miscelazione tra rifiuti solidi urbani e rifiuti sanitari pericolosi tutti i rifiuti avrebbero dovuto essere smaltiti secondo la disciplina di questi



ultimi, il risparmio di spesa conseguito dalla ONG doveva ritenersi pari alla differenza tra il costo sostenuto per lo smaltimento di tutti i rifiuti e quello che avrebbe dovuto essere speso per smaltirli tutti come rifiuti sanitari pericolosi, come imposto a seguito della contaminazione dei rifiuti solidi urbani a seguito della miscelazione con quelli sanitari.

L'indagato Francesco Gianino in quel primo giudizio di legittimità depositava memoria in data 8 maggio 2019, mediante la quale resisteva alla impugnazione del pubblico ministero, di cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, per essere stata affidata a motivi non consentiti nella materia del ricorso di legittimità avverso misure cautelari reati, essendo stati prospettati vizi della motivazione, e di cui, nel merito, contestava la fondatezza, per avere correttamente il tribunale escluso la sussistenza degli elementi costitutivi della condotta idonea a integrare il reato di traffico illecito rifiuti di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.

Con la sentenza **43710/2019** del **23/5/2019** la Terza Sezione Penale di questa Corte, ritenuto il ricorso fondato, annullava l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

Con nuova ordinanza del **11/11/2019** il Tribunale di Catania, quale giudice del rinvio, annullava nuovamente il decreto di sequestro impugnato e disponeva la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

2. Avverso tale provvedimento ricorre nuovamente il Procuratore della Repubblica di Catania, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale.

Secondo il PM ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente annullato il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente disposto del Gip di Catania ritenendo errate le modalità di calcolo dell'ingiusto profitto del reato ed annullando lo stesso decreto di sequestro "per indeterminatezza ed indeterminabilità del profitto"

Con l'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione il Tribunale, conformandosi ai principi di diritto statuiti dal giudice di legittimità con riguardo alla configurabilità nel caso di specie del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies ultimo comma c.p.. affermava che "... si ritiene che sia configurabile nel caso di specie l'utilizzo sistematico della struttura imprenditoriale di Gianino Francesco per organizzare la gestione dei rifiuti prodotti sulle due navi in modo illecito ed ai fini di profitto...". Tuttavia, osserva il PM ricorrente che, poiché questa Corte con la sentenza del 23.5.2019 non si era specificamente pronunciata con riguardo alla sussistenza ed al calcolo di profitto del reato, ritenendo assorbente il punto re-



lativo alla configurabilità del delitto in oggetto, il Tribunale del riesame di Catania ribadiva il proprio precedente giudizio in ordine all'illegittimità del calcolo del profitto effettuato dal Gip, riportando testualmente il proprio precedente provvedimento.

Per quanto concerne il presunto errato calcolo del profitto illecito, consistente secondo l'impostazione accusatoria nel risparmio di spesa conseguito grazie allo smaltimento di tutti i rifiuti (anche quelli sanitari ed infettivi illecitamente miscelati) come rifiuti solidi urbani, il tribunale etneo - a parere del PM ricorrente in modo contraddittorio - da un lato affermava che naturalmente "... qualora la contaminazione e la miscelazione dei rifiuti sia avvenuta, debbano tutti essere smaltiti secondo le regole più stringenti", dall'altro concludeva che ".. questa è la conseguenza della raccolta indifferenziato dei rifiuti che è stata fatta a bordo delle due navi, che però non autorizza, affatto, a ritenere qualificabili alla stregua di profitto tutti i rifiuti prodotti a bordo... Solo per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo - indebitamente classificati e smaltiti - è infatti configurabile un risparmio di spesa. Solo per essi è dunque configurabile un profitto, il cui ammontare corrisponde alle somme che le ONG avrebbero dovuto versare ove avessero effettuato uno smaltimento a norma di legge. Resta fermo l'obbligo di smaltimento secondo le regole più stringenti per i rifiuti non pericolosi che siano stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi. Ciò attiene però alla riparazione delle conseguenze del reato e non trasforma i relativi esborsi in profitto...".

Dunque il tribunale - prosegue il ricorso- da un lato affermava l'obbligo di smaltire secondo le regole più stringenti dettate per i rifiuti pericolosi di tipo sanitario anche i rifiuti solidi urbani che erano stati miscelati con i citati rifiuti pericolosi sanitari, dall'altro ribadiva che "...l'importo di cui è stato disposto il sequestro sia sproporzionato per eccesso rispetto all'ammontare del profitto conseguito per effetto dell'illecito, giacché illegittimamente calcolato con riguardo alla differenza fra il costo sostenuto per lo smaltimento di tutti i rifiuti e quello che avrebbe dovuto essere sostenuto per smaltirli tutti come rifiuti sanitari pericolosi, e non già con riferimento alle sole somme risparmiate in conseguenza del reato...".

Ritiene il PM ricorrente che tali considerazioni siano errate e contraddittorie. Invero se, come condivisibilmente affermato dal tribunale, l'avvenuta illecita miscelazione dei rifiuti comportava l'obbligo di smaltimento di tutti i rifiuti prodotti secondo le più stringenti ed onerose regole dettate per i rifiuti sanitari pericolosi, ne consegue che l'illecito profitto è costituito dalla differenza tra il costo sostenuto per smaltire tutti i rifiuti come solidi urbani (perché così falsamente dichiarati) e quello che avrebbe dovuto essere sostenuto se fossero stati correttamente classificati come rifiuti sanitari pericolosi. In altri termini, appare evidente

al ricorrente. che, così come esattamente calcolato in seno al decreto di sequestro preventivo del Gip annullato dal Tribunale del riesame, le "somme risparmiate in conseguenza del reato" coincidono con la differenza tra il costo sostenuto a seguito dell'illecita miscelazione e lo smaltimento come rifiuti solidi urbani, ed il costo che avrebbe dovuto essere sostenuto ove gli stessi rifiuti illegittimamente miscelati fossero stati smaltiti secondo le più onerose regole dettate per i rifiuti pericolosi infettivi.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. In data **11/3/2020** è stata presentata memoria difensiva nell'interesse di Gianino Francesco, a firma del proprio difensore di fiducia.

In via preliminare viene eccepita l'inammissibilità del ricorso, in quanto i motivi dedotti, sebbene rubricati come "erronea applicazione di legge" censurano con tutta evidenza la contraddittorietà della motivazione.

Viene evidenziato in proposito come dall'atto di impugnazione non si indichi in alcun modo - né è dato comprendere neanche implicitamente - quale sarebbe la norma oggetto di violazione, laddove non solo si scrive testualmente: "ritiene questo Ufficio che tali considerazioni siano errate e contraddittorie-" ma inoltre, sostanzialmente, si oppone meramente un percorso logico - motivazionale diverso rispetto a quello sostenuto dal Tribunale.

Si chiede, dunque, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

In subordino, qualora così non fosse, si rappresenta che l'ordinanza impugnata invero indica chiaramente il fondamento erroneo ed illegittimo su cui la Procura etnea ha basato il metodo di calcolo e che dunque ha comportato l'annullamento del decreto di sequestro preventivo per indeterminatezza ed indeterminabilità del profitto.

Secondo il Tribunale, infatti, erronea applicazione di legge ha compiuto proprio la Procura Distrettuale di Catania - e conseguentemente anche il Gip - allorché ha calcolato l'illecito profitto ricorrendo all'applicazione analogica di una norma contenuta nella Convenzione Marpol 73/78 e precipuamente la regulation 4 point 3 Annex 13.

4. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G. presso questa Suprema Corte, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono non proponibili in questa sede di legittimità e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

L'art. 325 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali possa essere proposto per sola violazione di legge.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296).

È stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come

per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus".

3. Come rilevato anche dal P.G. presso questa Corte di legittimità, nel caso che ci occupa, ancorché lo rubricchi come violazione di legge il ricorrente (cfr. pag. 2 del ricorso) censura, in realtà, un profilo di contraddittorietà e di illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Nell'atto di impugnazione non si indica in alcun modo - né è dato comprendere neanche implicitamente - quale sarebbe la norma oggetto di violazione, ma si scrive testualmente "ritiene questo Ufficio che tali considerazioni siano errate e contraddittorie", opponendo al provvedimento impugnato meramente un percorso logico - motivazionale diverso rispetto a quello sostenuto dal tribunale etneo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma il 26 novembre 2020